



Comune di Impruneta

Città Metropolitana di Firenze


**CRITERI PER IL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE
RELATIVO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

Ai sensi delle Delibere di C.C. n. 6 del 03/02/2000 e n. 120 del 27/11/2003, fatti salvi modifiche e aggiornamenti successivamente introdotti da norme statali e/o regionali, il costo di costruzione, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia, è calcolato con i medesimi criteri determinati per gli edifici di nuova edificazione, con applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 50%. Il contributo relativo il costo di costruzione si applica alla superficie complessiva (Sc) così come definita dall'art. 2 del DM n. 801 del 10/5/1977.

Allegati:

Delibera C.C. n. 120 del 27/11/2003

Estratto Allegato B Delibera C.C. n. 6 del 03/02/2000



CONSIGLIO COMUNALE

N. 120 del registro delle deliberazioni – del 27.11.2003

Sessione straordinaria - Prima convocazione, seduta pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI CRITERI APPLICATIVI RELATIVI AL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 52/99 CON MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 43/03.

L'anno duemilatre e questo giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30, in Impruneta, presso la Sala delle Conferenze della Biblioteca Comunale, piazza Buondelmonti n. 19-20, si è riunito il Consiglio Comunale.

PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale ALESSIO CALAMANDREI


PRESENTI n. 16 il Sindaco IDA BENEFORTI GIGLI e n. 15 Consiglieri Comunali sigg.: ALIANI ELDA, BISIGNANO MASSIMO, BUONRIPOSI INDRO, BUCCIANELLI LEONELLO, BURGASSI LUCIANO, CALAMANDREI ALESSIO, FANTACCI PAOLO, GIOVANNINI ANDREA, LAI MARINO, LOMBARDINI MARIA TERESA, LOTTI DINO, MANCINI ITALO, NIDIACI NICOLA, SODINI LEONARDO, VITI ROBERTO.

ASSENTI n. 5 sigg.: BOMBARDIERI REMO, LEPRI LUCIANO, LONI COSTANZA, PRATESI SARA, SESTINI PAOLO.

ASSISTE IL DOTT. ANTONIO LE DONNE, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

SCRUTATORI: LOMBARDINI, LOTTI, MANCINI.

| ESITO | |
|--|--|
| [] Divenuta esecutiva in data ai dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per il decorso termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio | |
| [] | Il Responsabile del Procedimento |
| Impruneta, | |
| [] Servizio Direzione | [] Servizio Gestione Risorse Economiche |
| [] Servizio Affari Generali | [] Servizio Gestione del Territorio |
| Trasmessa in data | Firma |



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria delibera n. 6 del 3/2/2000 con la quale, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 52 del 14/10/99 "Determinazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed approvazione nuove tabelle parametriche- adeguamento del costo di costruzione ed approvazione criteri di applicazione" veniva stabilito:

- di adottare, ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un valore unico per tutto il territorio comunale indipendentemente dalla zona omogenea in cui ricade l'intervento in quanto il costo effettivo per la realizzazione delle opere, in linea di massima, è stimabile in eguale misura;
- di prendere atto delle tabelle parametriche A/1, A/2, A/3 e A/4 allegata alla L.R. 52/99 relativa ai costi medi regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- di non adottare alcuna variazione rispetto al costo medio regionale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- di apportare al costo medio regionale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria un incremento pari al 50%;
- di approvare gli indirizzi riguardanti le modalità per la determinazione degli "oneri verdi" per gli interventi comportanti il mutamento della originaria destinazione agricola;
- di approvare, alla luce dei suddetti criteri, le nuove tabelle parametriche da applicare per la determinazione dei citati oneri alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni della sopra richiamata deliberazione;
- l'importo a mq del contributo afferente il costo di costruzione da applicare per gli interventi di nuova edificazione;
- le modalità di calcolo, corresponsione, rateizzazione degli oneri e dei contributi e l'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di ritardato pagamento;

PRESO ATTO:

- che dal 12.10.2003 sono entrate in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. 43/03 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n.52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico- Disciplina del contributo di concessione- Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n.69)

PRESO ATTO:


- che La L.R.n.43/03 non ha modificato il criterio fondamentale introdotto dalla L.R. n.52/99 (Titolo IV) in materia di applicazione dei contributi e che pertanto il contributo per oneri di urbanizzazione è sempre dovuto in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione, o che determinano, indipendentemente dalla categoria di intervento (restauro, ristrutturazione edilizia, etc.), un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- aumento delle superfici utili degli edifici;
- mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- aumento del numero di unità immobiliari.

- che pertanto, alla luce di quanto sopra, per la determinazione dei suddetti oneri, rimangono validi i criteri fissati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 3.02.2000;

ACCERTATO invece:

- che la nuova normativa regionale n. 43/03 ha apportato modifiche alla disciplina dei contributi riferiti agli interventi edilizi con particolare riferimento a:



- assoggettamento degli interventi di ristrutturazione edilizia al contributo per il costo di costruzione (art.18, comma 2, L.R. 52/99 e s.m.i.);
 - definizione di "superficie utile" ai fini della determinazione del contributo dovuto (art. 19 comma 1bis);
 - determinazione del contributo relativo al costo di costruzione per le ristrutturazioni edilizie come quota percentuale del costo-base riferito alle nuove costruzioni (art. 20 comma 5);
 - aggiornamento della disciplina in materia di concessioni edilizie e denunce di inizio attività a titolo gratuito (art. 23);
 - corresponsione del contributo per costo di costruzione all'atto del ritiro della concessione, o, in caso di denuncia di inizio attività, entro i venti giorni successivi alla presentazione della stessa (art. 25 comma 1 - in precedenza la corresponsione di tale contributo era prevista in corso d'opera);
 - le modalità di versamento e di rateizzo dei contributi riferiti agli interventi edilizi;
 - le modalità di scomputo oneri.
- che le modifiche introdotte in applicazione della L.R. 43/03 rispetto ai criteri fissati con deliberazione del C.C. n. 6/2000, riguardanti:
- i criteri per la determinazione del costo di costruzione
 - i criteri per l'applicazione del costo di costruzione alle diverse categorie di intervento edilizio
 - le modalità di calcolo, esenzioni, corresponsione e rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione
 - l'applicazione di eventuali sanzioni per ritardato pagamento
 - i criteri e le modalità riguardanti la possibilità di scomputo totale e/o parziale della quota di oneri di urbanizzazione dovuti,
- sono esplicitate nell'allegata relazione del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica e Privata, che si approva e si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno stabilire che, per la gestione delle suddette modifiche, si applicano i criteri e le disposizioni contenute nella sopraccitata relazione;


DATO ATTO che la deliberazione è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Permanente n.2;

RITENUTO opportuno provvedere in merito dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di renderne operativo il contenuto;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione del Territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto, dando atto che la deliberazione non comporta aspetti di natura contabile;

PRESO ATTO che il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:


- Presenti: 16
- Votanti: 16
- Favorevoli: 11
- Contrari: nessuno
- Astenuti: 5 (Bisignano, Buonriposi, Bombardini, Mancini, Viti)



DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto

- 1) Di approvare e condividere i contenuti della Relazione del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica e Privata, concernente la determinazione dei contributi e dei criteri applicativi relativi al costo di costruzione per gli interventi soggetti a concessione edilizia e denuncia di inizio di attività in applicazione alle modifiche apportate dalla L.R. 43/03 alla L.R. 52/1999;
- 2) di prendere atto che la L.R. 43/03 non ha apportato modifiche in merito ai criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e che pertanto restano ancora validi i criteri fissati con la propria deliberazione n. 6 del 3/2/2000;
- 3) di stabilire che, per quanto riguarda la gestione delle modifiche introdotte in applicazione della L.R. 43/03 rispetto ai criteri fissati con deliberazione C.C. 6/2000, riguardanti:
 - i criteri per la determinazione del costo di costruzione,
 - i criteri per l'applicazione del costo di costruzione alle diverse categorie di intervento edilizio,
 - le modalità di calcolo, esenzioni, corresponsione e rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione ed applicazione di eventuali sanzioni per ritardato pagamento;
 - i criteri e le modalità riguardanti la possibilità di scomputo totale e/o parziale della quota di oneri di urbanizzazione dovutisi applicano i criteri e le disposizioni contenute nella relazione del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica e Privata di cui al punto 1) del presente dispositivo;
- 4) di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegata relazione del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica e Privata sostituiscono a tutti gli effetti, per le parti che interessano, i criteri e i contenuti di cui alla deliberazione C.C. 6/2000;
- 5) di prendere atto inoltre che le disposizioni di cui alla citata relazione andranno a sostituire, o in alcuni casi ad integrare, quelle già previste della guida per il calcolo dei contributi concessori e sanzionamenti inerenti le pratiche edilizie approvate con deliberazione della G.C. 492/96;
- 6) di stabilire che le disposizioni contenute nel presente atto dovranno essere applicate alle istanze edilizie presentate successivamente alla data di esecutività del presente atto;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione, in forma palese, recante il seguente esito
Presenti: 16
Votanti: 16
Favorevoli: 11
Contrari: nessuno
Astenuti: 5 (Bisignano, Buonriposi, Bombardini, Mancini, Viti)



Allegato

Pareri D.Lgs. 267/00:

“Parere di regolarità tecnica


Il sottoscritto Dirigente del SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto lo schema di deliberazione in oggetto,

esprime **parere favorevole.**

Impruneta, 26.11.2003

Il Dirigente del Servizio
F.to Arch. Leonello Corsinovi”



Prot.n. _____

Impruneta, 12.11.2003

**Al Dirigente del
Servizio Gestione del Territorio
S e d e**


Oggetto: L.R. n.52/99 come modificata dalla L.R.n.43/03. Determinazione dei contributi e dei criteri applicativi relativi al costo di costruzione per gli interventi soggetti a concessione edilizia e denuncia di inizio attività.

La nuova normativa regionale ha apportato modifiche alla disciplina dei contributi riferiti agli interventi edilizi con particolare riferimento a:

- assoggettamento degli interventi di ristrutturazione edilizia al contributo per il costo di costruzione (art.18, comma 2, L.R. 52/99 e s.m.i.);
- definizione di "superficie utile" ai fini della determinazione del contributo dovuto (art. 19 comma 1bis);
- determinazione del contributo relativo al costo di costruzione per le ristrutturazioni edilizie come quota percentuale del costo-base riferito alle nuove costruzioni (art. 20 comma 5);
- aggiornamento della disciplina in materia di concessioni edilizie e denunce di inizio attività a titolo gratuito (art. 23);
- corresponsione del contributo per costo di costruzione all'atto del ritiro della concessione, o, in caso di denuncia di inizio attività, entro i venti giorni successivi alla presentazione della stessa (art. 25 comma 1 - in precedenza la corresponsione di tale contributo era prevista in corso d'opera);
- le modalità di versamento e di rateizzo dei contributi riferiti agli interventi edilizi;
- le modalità di scomputo oneri.

La L.R.n.43/03 invece non ha modificato il criterio fondamentale introdotto dalla L.R. n.52/99 (Titolo IV) in materia di applicazione dei contributi: il contributo per oneri di urbanizzazione è sempre dovuto in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione, o che determinano, indipendentemente dalla categoria di intervento (restauro, ristrutturazione edilizia, etc.), un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- aumento delle superfici utili degli edifici;
- mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- aumento del numero di unità immobiliari.



La disciplina regionale dettata dalla L.R.n.52/99 aveva fornito un percorso per il calcolo degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione riconoscendo al Comune, nel rispetto della sua autonomia e competenza decisionale, la possibilità di apportare modifiche agli importi e quindi a seguito della L.R.n.43/03 non essendo stato modificato tale esercizio, restano ancora validi i criteri fissati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 3.02.2000 per la determinazione dei suddetti importi, nonché le scelte allora operate con particolare riferimento a quanto segue:

- incremento percentuale rispetto agli importi indicati nelle tabelle regionali sugli oneri di urbanizzazione primaria relativi agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, alla luce dell'onerosità degli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche comunali;
- conferma degli indirizzi contenuti nella citata deliberazione per quanto riguarda la determinazione degli "oneri verdi" per interventi comportanti il mutamento della originaria destinazione agricola, adottando per essi i valori corrispondenti alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

Il combinato disposto degli artt. 18 comma 2 e 20 comma 5 della L.R.n.52/99 come modificata dalla L.R.n.43/03, prevede l'applicazione del costo di costruzione agli interventi di ristrutturazione edilizia prevedendo la possibilità per il Comune di determinare "*costi di costruzione come quota percentuale di quelli dovuti per la nuova costruzione*", diversificando detta percentuale in relazione alle sub-categorie di ristrutturazione edilizia individuate dalla strumentazione urbanistica vigente.

Il contributo relativo al costo di costruzione si applica sulla superficie complessiva (Sc) così come definita dall'art.2 del D.M. 10.5.77, n.801.

Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel capoluogo e nei centri minori, per gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguirsi su edifici aventi destinazione residenziale, nonché per gli interventi ad essi assimilati dalla normativa regionale, viene proposta l'applicazione dei coefficienti di riduzione progressivi al costo-base di costruzione come risulta evidenziato nella tabella che segue:

| CATEGORIA DI INTERVENTO | COEFFICIENTE |
|-------------------------------------|--------------|
| Restauro e risanamento conservativo | 0,30 |
| Ristrutturazione edilizia | 0,50 |
| Sostituzione edilizia | 1,00 |
| Ristrutturazione urbanistica | 1,00 |
| Nuova costruzione | 1,00 |



In conseguenza di quanto sopra si rende necessario provvedere alla revisione del costo di costruzione dei nuovi edifici riferito al metro quadrato sulla base delle variazioni ISTAT intervenute rispetto all'ultimo aggiornamento avvenuto con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 3.2.2000.

Preso atto che la variazione intercorsa tra febbraio 2000 (data ultimo aggiornamento) e settembre 2003 (ultimo dato fornito) ottenuta sulla base degli indici ISTAT per i costi di costruzione residenziali, risulta essere del 1,0937 si determina la cifra del costo di costruzione così come segue:

€ 167,33 al mq x 1,0937 = 183,01 €/mq che viene arrotondato a **183,00 €/mq**

Per le costruzioni o impianti destinati ad attività commerciali di vicinato, di media e grande distribuzione, direzionali e turistiche valgono gli stessi criteri stabiliti con la citata delibera di Consiglio Comunale n.6 del 3.2.2000.

Il costo di costruzione relativo ad edifici con tali destinazioni viene quindi fissato in **549,00 €/mq** importo questo che risulta pari al triplo del costo di costruzione previsto per la residenza.

Per gli edifici a destinazione industriale e artigianale, secondo la concorde disciplina statale e regionale, il contributo sul costo di costruzione non è dovuto.

Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione verranno calcolati dal Comune all'atto del rilascio della concessione, nel caso di D.I.A. il calcolo verrà effettuato a cura del progettista e dovrà essere allegato alla pratica al momento della presentazione della stessa.

Qualora l'interessato opti per la dilazione dei pagamenti, è consentita la rateizzazione semestrale fino ad un massimo di quattro rate con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima, a condizione che il totale del contributo dovuto per urbanizzazione e costo di costruzione sia superiore a € 2500,00 (duemilacinquecento). Per importi inferiori l'ammontare del contributo dovrà essere versato in un'unica soluzione prima del ritiro della concessione, oppure entro venti giorni decorrenti dalla data di deposito della D.I.A. ove questa sia onerosa.

Per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione l'interessato non dovrà ottenere alcuna specifica autorizzazione da parte del Comune; potrà procedere direttamente al versamento della prima rata e produrre per l'importo residuo idonea garanzia fidejussoria emessa da Istituto bancario o Assicurativo all'uopo abilitati. Detta polizza dovrà avere validità fino a quando l'Amministrazione Comunale non procederà al suo svincolo con specifico nulla osta. Il relativo importo dovrà risultare pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere maggiorata di un terzo.



COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali, avranno decorrenza dalla data di notifica del provvedimento con il quale si comunica l'importo da versare e dovranno essere effettuate a 6, 12 e 18 mesi e comunque in ogni caso le stesse dovranno essere completamente versate entro la data di ultimazione dei lavori. L'interessato dovrà produrre all'Ufficio Edilizia Pubblica e Privata copie delle ricevute dei versamenti al fine di consentire le opportune registrazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.


All'atto dell'inoltro della pratica edilizia l'interessato, nel comunicare la sua intenzione di avvalersi della rateizzazione, potrà richiedere al Comune il calcolo degli importi delle singole rate.

Anche per le sanzioni, oblazioni e simili si prevede la possibilità di dilazionare i pagamenti con gli stessi criteri adottati per gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione.

Nel caso di ritardato pagamento del contributo di cui all'art.18 della L.R.n.52/99 e s.m.i. si applicheranno le disposizioni di cui all'art.27 della medesima legge mentre per il ritardato pagamento di sanzioni, oblazioni o simili si dovrà procedere al recupero coattivo del credito, maggiorato degli ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di scadenza del credito medesimo.

Rimane invariato quanto stabilito precedentemente per i contributi afferenti le istanze di condono edilizio e per le relative dilazioni di pagamento.

Ai sensi dell'art.26 comma 11 della più volte citata normativa regionale, l'interessato a scomputo totale o parziale della quota di oneri di urbanizzazione dovuta, ha facoltà di obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. In questo caso l'interessato dovrà richiedere lo scomputo degli oneri totale o parziale contestualmente alla presentazione dell'istanza di concessione edilizia o alla presentazione della D.I.A.. Lo scomputo dovrà essere autorizzato dal competente organo comunale con provvedimento deliberativo contenente le modalità e le garanzie previste. Lo scomputo potrà essere relativo ad opere di urbanizzazione dettagliatamente individuate dal progettista nel loro ammontare e tipologia e quindi il progetto dovrà essere corredato da un computo metrico estimativo, che sarà soggetto a verifica di congruità da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune. A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo l'interessato dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria, emessa da Istituto Bancario o Assicurativo all'uopo abilitati con scadenza finale coincidente con quella del titolo abilitativo. Tale garanzia potrà essere svincolata solo a seguito di collaudo con esito positivo effettuato dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune o da tecnico dallo stesso individuato con oneri a carico del committente.



Per quanto riguarda l'esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per "interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari" prevista dall'art.23 comma 2 lett.b della L.R.n.52/99 e s.m.i. si ritiene opportuno, per chiarezza applicativa, definire i requisiti di tali edifici.

Si considerano "unifamiliari", ai fini dell'applicazione del citato art.23, le costruzioni composte da una sola unità immobiliare che nella loro interezza, dalle fondazioni alla copertura, risultino completamente autonome ed aventi superficie complessiva compresa entro i 95 mq (S.C. = S.U. + 60% SNR).

Affinché si verifichino le condizioni di gratuità di cui all'art.23 è necessario che anche nella configurazione modificata prevista dal progetto permangano, oggettivamente riscontrabili, le caratteristiche tipologiche di unifamiliarietà dell'edificio. L'aumento consentito dovrà intendersi riferito sia al volume sia alla superficie complessiva dell'edificio; è da ritenersi ammissibile l'aumento concomitante di entrambi i valori, sempre che l'incremento di ciascuno resti contenuto entro la misura del 20% fissata dalla legge e sempre, ovviamente, che tali aumenti siano consentiti dai vigenti strumenti urbanistici.

Si ritiene di confermare inoltre quanto già stabilito con deliberazione C.C. n.6 del 3.2.2000 che per comodità di seguito viene riportato:

- in caso di incremento o di variazione di superficie utile rispetto alla superficie non residenziale, gli oneri saranno dovuti solo se trattasi di incremento della superficie utile (esempio: terrazza o cantina nuova esenti dal pagamento degli oneri, cantina che viene trasformata in s.u. viene assoggettata ad oneri);
- in caso di aumento di volume, ai fini del pagamento degli oneri, si considera solo la porzione di immobile in ampliamento;
- in caso di aumento di unità immobiliari, si assoggetta al pagamento degli oneri solo le unità derivate (nel caso di difficoltà nell'individuare le derivate, si dovranno considerare come tali le unità più piccole);
- per gli interventi di cui all'art.26 comma 9 lettera b della L.R.n.52/99 relativi a:
 - . impianti distributori carburanti sono ricompresi nelle attività commerciali e quindi assoggettati al pagamento dei contributi solo per la parte edificata;
 - . impianti sportivi, vengono assoggettati al pagamento dei contributi solo se realizzati da privati con le modalità stabilite con delibera C.C. n.27 del 11.2.91, mentre le Associazioni Socio-Culturali verranno esentate con stipula di apposita convenzione.

Alle richieste di concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio




COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

attività presentate prima dell'entrata in vigore della L.R.n.43/03 sulla base di quanto disposto dall'art. 37, comma 2, di detta normativa, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione, ovvero il regime contributivo di cui alla L.R.n.52/99; resta salva la facoltà degli interessati di annullare l'istanza in itinere e di presentare una nuova pratica edilizia conforme alle disposizioni di cui alla L.R.n.43/03, in tal caso verrà applicato il regime contributivo aggiornato.

Le disposizioni contenute nella presente relazione, una volta approvate, per le parti che interessano andranno a sostituire, o in alcuni casi integrare, quelle già previste dalla guida per il calcolo dei contributi concessori e sanzionamenti inerenti le pratiche edilizie che risulta approvata con deliberazione della G.C.n.492 del 12.12.96.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
(Geom. Vittorio Tapinassi)



Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ALESSIO CALAMANDREI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. ANTONIO LE DONNE

Il sottoscritto certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Impruneta,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO ROSSANA RAZZOLINI

Copia di atto amministrativo, composta da n. 6 fogli, oltre agli allegati, riprodotta tramite sistema informatico automatizzato il giorno

Fonte: Comune di Impruneta – Ufficio Segreteria Demografici.

Responsabile della riproduzione: Rossana Razzolini

Estratto Allegato B - Delibera C.C. n. 6 del 03/02/2000

Qualora l'intervento riguardi un edificio ad uso commerciale, turistico o direzionale, in considerazione del maggiore costo per la sua realizzazione, ai fini della determinazione del contributo per questa categoria di insediamento, si ritiene di dover operare sul costo base previsto per le residenze una maggiorazione pari al triplo diversificando la percentuale del costo medesimo per favorire le attività turistiche e la piccola distribuzione:

- a) attività turistiche e commerciali fino a 250 mq.....5%
- b) attività direzionali, media e grande distribuzione commerciale.....10%